

COMUNE DI MALNATE

(Provincia di Varese)

ACCORDO ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L. n°241/90
CONVENZIONE CON SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
di SAN SALVATORE di MALNATE (VA)
(Scuola Paritaria - Decreto di parità n°709 del 21/11/2003)

PREMESSO che:

- 1) la scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore di Malnate svolge la propria attività nei locali dell'edificio di proprietà della Curia di Milano sito in località San Salvatore in via Marco Polo n°8 di cui al mappale N.C.E.U. n°4353 sez. cens. di Malnate (VA);
- 2) l'attività della stessa ha come obiettivo e scopo l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale quale l'educazione dei bambini in età prescolare, questo pur riconoscendo alla famiglia il ruolo primario in campo educativo, ma ponendosi come soggetto sussidiario e collaborativo alla stessa per garantire una formazione completa, armonica ed integrale della personalità dei bambini alunni affidati e frequentanti;
- 3) la stessa, a fronte di una crescente domanda di nuove iscrizioni ai propri corsi, ha la necessità di procedere ad un ampliamento della struttura edilizia esistente e ad una riorganizzazione degli spazi esterni pertinenziali, secondo il seguente programma e come raffigurato nell'allegato elaborato grafico alla presente:
 - una prima fase in cui si prevede:
 - a) la costruzione di un nuovo corpo edilizio nel prospetto Nord da destinare a nuovi servizi igienici ad uso sia per del personale docente che degli alunni frequentanti;
 - b) la realizzazione di un'area a parcheggio posta nell'angolo Nord/Est del lotto di proprietà, con accesso ed uscita dalla via Marco Polo, al fine di consentire la sosta degli automezzi dei genitori degli alunni in un'area dedicata e non su strada pubblica;
 - una seconda fase in cui si prevede:
 - c) la realizzazione nel prospetto Sud del fabbricato esistente di una scala di sicurezza antincendio utile come via di fuga per gli spazi scolastici al piano primo;
 - d) l'ampliamento del fabbricato sul fronte Est per la creazione di una nuova aula didattica;

PRESO ATTO che le attività che si intendono eseguire sono incluse all'art. 9, comma 12 della Legge Regionale n°12/05 che, nell'ultimo periodo, dispone che le previsioni del P.G.T., per le porzioni di territorio ricomprese nel piano dei servizi dallo stesso strumento urbanistico, possano avvenire mediante la realizzazione diretta delle opere, rinviando nel contempo le modalità di gestione e attuative alla stipula di apposita convenzione;

ACCERTATO che il vigente P.G.T. ricomprende il compendio immobiliare della scuola materna paritaria in parola in zona omogenea T3/GF2, con inserimento all'interno del Piano

dei Servizi, condizione per la quale, come al punto precedente, vige l'obbligo della presentazione alla A.C. di richiesta Permesso di Costruire Convenzionato per il rilascio del titolo abilitativo necessario all'esecuzione degli interventi edilizi programmati e sopra descritti;

RICHIAMATA la Legge n°104/92 “ *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate* ”, che, all'art.8 - lettera l), stabilisce tra le modalità per la realizzazione dell'inserimento e dell'integrazione sociale della persona handicappata “ *l'istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate* ”;

RILEVATO che ai Comuni spetta il compito di promuovere, coordinandosi con le altre istituzioni competenti, gli interventi in materia di servizi alla persona ed in particolare per l'inserimento sociale di portatori di handicap o, comunque, di soggetti esposti a rischio di emarginazione o in situazione di fragilità o di difficoltà economica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° IX/983 del 15/12/2010 “ Determinazione in ordine al piano d'azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica ” la quale ritiene di fondamentale importanza la possibilità di garantire una vita di relazione alla persona con disabilità, che crei le migliori condizioni per favorire la sua piena realizzazione;

PRESO ATTO che il rappresentante legale della scuola materna è il parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Trinità di Malnate Don Giuseppe Lazzati, nato a Cerro M. (MI) il 07/10/1960, che viene coadiuvato da una Commissione di Gestione Amministrativa che si occupa della situazione economica, finanziaria, fiscale ed organizzativa della scuola nonché da una Commissione Didattica che ha compiti inerenti ad aspetti educativi e pedagogici;

L'anno 2022, addì del mese di nella Casa comunale di Malnate, tra il Comune di Malnate, rappresentato dal Responsabile dell'area e la scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore di Malnate con sede in Malnate (VA), via Marco Polo n°8, identificata da P. IVA 01376480123, rappresentata dal parroco pro-tempore Don Giuseppe Lazzati, nato a Cerro M. (MI) il 07/10/1960

ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L. n°241/90

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: La scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore di Malnate si impegna per il tempo definito dalla presente convenzione ad:

- a) applicare a favore di un alunno segnalato dal competente assessorato ai servizi sociali del comune di Malnate la gratuità totale sul costo della retta di frequenza;
- b) provvedere a favore di un alunno con disabilità segnalato dal competente assessorato ai servizi sociali del comune di Malnate e frequentante la scuola dell'infanzia all'assistenza educativa con n°5 ore settimanali di intervento educativo;

d) la scuola si impegna annualmente ad inviare all'area Servizi alla Persona una rendicontazione dell'attività svolta relativa ai precedenti punti a), b) o c).

ARTICOLO 3: Essendo la scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore di Malnate un'opera di urbanizzazione secondaria rilevata dal vigente P.G.T., gli interventi edilizi che la stessa intende realizzare e di cui alle premesse saranno resi totalmente esenti dall'eventuale pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), come disposto dall'art.17, lettera c, comma 3 del D.P.R. n°380/2001.

La presente convenzione avrà termine con l'anno scolastico 2027/2028.

La stessa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi sopra richiamati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Le parti stabiliscono per altro di comune accordo che il testo della stessa potrà essere integrato e/o ampliato con nuovi articoli atti a normare o regolare eventuali nuove insorgenti esigenze o necessita' al momento non note, che acquisiranno piena validita' solo se condivisi e sottoscritti da entrambi i soggetti firmatari della presente.

Malnate (VA),

per il Comune di Malnate

per La scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore

[illegible]

All.to: elaborato grafico raffigurante gli interventi edilizi previsti e loro fasi di attuazione